

Legge regionale 07 gennaio 2023, n. 2

Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009.

(Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 11.01.2023)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

Art. 2 Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari

Art. 3 Fondo salario accessorio

Art. 4 Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009

Art. 5 Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009

Art. 6 Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 1/2009

Art. 7 Abrogazioni

Art. 8 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 9 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l'articolo 23, comma 2;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e, in particolare, l'articolo 20;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale) e in particolare i capi VI e VII;

Vista la nota della Commissione regionale per le pari opportunità del 7 dicembre 2022 con la quale comunica che non ha ritenuto opportuno formulare il parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. La Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2021, con deliberazione 131/2022, ha disposto la sospensione del giudizio di parificazione limitatamente ai capitoli di spesa afferenti al trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio regionale, rinviando ulteriori valutazioni agli esiti del contraddittorio con gli organi regionali, prendendo altresì atto dell'impegno assunto dalla Giunta regionale, con decisione 11 luglio 2022, n. 5, alla predisposizione di una proposta di legge recante modifiche ai capi VI e VII della l.r. 1/2009 con riferimento al trattamento economico del personale e dei responsabili delle predette strutture;

2. Al fine di dare adeguato riscontro alle determinazioni allo stato assunte dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana con la sopracitata deliberazione 131/2022, si provvede alla riconduzione del trattamento giuridico ed economico del personale e dei responsabili delle strutture di supporto agli organi politici, sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale e delle segreterie dei gruppi consiliari nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni locali, nonché alla rideterminazione del trattamento accessorio ai medesimi spettante, nell'equiparazione delle voci retributive accessorie secondo l'articolazione prevista dal CCNL; la riconduzione del

trattamento giuridico ed economico nell'ambito del CCNL si realizza nel rispetto delle procedure del sistema delle relazioni sindacali ivi previste;

3. Il trattamento accessorio del personale e dei responsabili delle strutture di supporto di cui al punto 2 viene pertanto imputato al fondo salario accessorio del personale del comparto della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

1. La Giunta regionale determina la dotazione organica del personale assegnato alle strutture di supporto degli organi di governo della Regione.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni Locali.
3. La Giunta regionale determina, in ragione delle diverse funzioni attribuite, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali, il trattamento accessorio spettante al personale assegnato, ivi compresi i consiglieri, alle strutture di supporto agli organi di governo, di cui all'articolo 44 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
4. Ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo, ivi compreso il responsabile dell'Ufficio di gabinetto e il Portavoce del Presidente della Giunta regionale di cui agli articoli 41 e 43 della l.r. 1/2009, ed ai consiglieri di cui all'articolo 44, comma 6 bis, la cui competenza si esprima in una pluralità di ambiti od in ambiti particolarmente strategici delle politiche regionali, spetta un trattamento economico fondamentale parametrato a quello previsto dal CCNL Funzioni Locali, Area dirigenza, oltre a un emolumento accessorio sostitutivo di ogni altro emolumento fisso o variabile in ragione delle funzioni svolte e dei diversi livelli di responsabilità.
5. L'emolumento accessorio di cui al comma 4 è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore alla retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009, di medio livello di complessità, fatto salvo quello previsto per il responsabile dell'Ufficio di gabinetto, che non può superare la retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di più alto livello di complessità.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 5 sono approvate previo esperimento delle procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali di cui al CCNL Funzioni Locali.

Art. 2

Dotazione organica e trattamento economico del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari

1. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, la dotazione organica del personale assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari.
2. Al personale di cui al comma 1 si applica il CCNL Funzioni Locali.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina, in ragione delle diverse funzioni attribuite, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti contrattuali previsti dal CCNL Funzioni Locali, il trattamento accessorio, sostitutivo anche dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, spettante:
 - a) al personale assegnato alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio, di cui all'articolo 53 della l.r. 1/2009;
 - b) al portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale, di cui all'articolo 52 della l.r. 1/2009;
 - c) ai responsabili delle strutture di supporto dei componenti dell'Ufficio di presidenza e al Portavoce dell'opposizione, ove istituito, di cui all'articolo 49, comma 2, della l.r. 1/2009;
 - d) al personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 56 della l.r. 1/2009;
 - e) ai responsabili della segreteria dei gruppi consiliari, di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2009, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4 e 5.
4. Ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, nonché al responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 1/2009, spetta un trattamento economico fondamentale parametrato a quello previsto dal CCNL Funzioni Locali, Area dirigenza, oltre a un emolumento accessorio sostitutivo di ogni altro emolumento fisso o variabile in ragione delle funzioni svolte e dei diversi livelli di responsabilità.
5. Qualora previsto dalla deliberazione di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012), il trattamento di cui al comma 4 può essere attribuito ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 3, lettera e) e ad eventuali ulteriori unità di personale, in ragione delle funzioni svolte e delle

responsabilità attribuite.

6. L'emolumento accessorio di cui al comma 4 è determinato dal Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore alla retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di cui all'articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), di minore livello di complessità, fatto salvo quello previsto per il responsabile dell'Ufficio di gabinetto, che non può superare la retribuzione di posizione prevista per il responsabile di settore di più alto livello di complessità.
7. Le deliberazioni del Consiglio regionale di cui ai commi 3 e 6 sono approvate previo esperimento delle procedure previste dal sistema delle relazioni sindacali di cui al CCNL Funzioni Locali.

Art. 3

Fondo salario accessorio

1. A decorrere dall'anno 2022, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale di cui agli articoli 1 e 2 viene imputato al fondo del salario accessorio del personale del comparto.

Art. 4

Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 1/2009 le seguenti parole: "1 a cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all'articolo 49, comma 4" sono soppresse.

Art. 5

Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 56 della l.r. 1/2009

1. Al comma 7 dell'articolo 56 della l.r. 1/2009 le seguenti parole: " e allo stesso viene corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute", sono soppresse.

Art. 6

Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 1/2009

1. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

" 3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50, commi 2 e 3, all'articolo 51, commi da 8 a 13, e all'articolo 56. "

Art. 7

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2009:
 - a) il secondo periodo del comma 2 e i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 42;
 - b) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 43;
 - c) il secondo periodo del comma 3 e il secondo periodo del comma 6 bis dell'articolo 44;
 - d) l'articolo 45;
 - e) i commi 4 e 4 ter dell'articolo 49;
 - f) il secondo periodo del comma 2 e i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 51;
 - g) il secondo periodo del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 52;
 - h) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 53;
 - i) il comma 2 dell'articolo 58.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.